

- ACCORDO QUADRO -

TRA

APpICE - ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA con sede legale in Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano (MI), Codice Fiscale 97751640158, rappresentata da Paolo Proni, nella sua qualità di Presidente, munito dei necessari poteri (di seguito "**APpICE**");

E

FASTWEB AIR S.r.l., con sede legale in Piazza Olivetti 1 - 20139 Milano (MI), - C.F. e P.IVA 10449510964, REA MI-2532590, rappresentata da Mauro Pietro Casagrande, nella sua qualità di Procuratore, munito dei necessari poteri, (di seguito "**FASTWEB AIR**");

APpICE e FASTWEB AIR di seguito congiuntamente definite "le Parti";

PREMESSO CHE

- 1. APpICE** è un'Associazione che riunisce diverse Società operanti sul territorio italiano nel settore delle Infrastrutture per la Comunicazione Elettronica, le quali sono proprietarie e/o hanno la disponibilità di beni mobili e/o immobili, costituiti da tralicci e/o pali e/o locali tecnici, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti/apparati per comunicazioni radiotelevisive, elettroniche e di comunicazione in generale, già comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature varie, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la distribuzione e la diffusione dei relativi segnali di telecomunicazione (di seguito "**Postazioni**")
- 2. FASTWEB AIR** è un Operatore titolare di autorizzazione generale per la realizzazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 11 (ex art. 25) del D.lgs. 259/2003 (numero di iscrizione al R.O.C. n. 32317 del 26/11/2018) che fornisce i predetti servizi di rete alla sua controllante, Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb") che è un operatore di comunicazione elettronica autorizzato, ai sensi dell'art. 11 (ex 25) del D. Lgs. 1° Agosto 2003, n. 259, in data 21 dicembre 1999 a fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale e dal 12 settembre 2000 all'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione (numero iscrizione ROC 11510 del 22/09/2005), mediante

impianti di telecomunicazioni quali apparati, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori per la ricezione e trasmissione di idonei segnali radioelettrici (di seguito "Impianti")

3. **FASTWEB AIR** ha manifestato l'interesse di allocare i propri Impianti di cui al punto 2) della premessa nelle Postazioni degli Associati **APpICE** (di seguito **ASSOCIATI APPICE**) di cui al punto 1) della premessa;
4. **APpICE**, nell'ottica di perseguire i propri scopi sociali e al fine di valorizzare le Postazioni di proprietà degli **ASSOCIATI APPICE**, intende aderire alla manifestazione di interesse di **FASTWEB AIR** ed è, pertanto, disposta a definire le condizioni secondo le quali gli **ASSOCIATI APPICE**, che aderiranno al presente Accordo Quadro, potranno concedere, mediante rapporti contrattuali diretti con **FASTWEB AIR**, ospitalità agli Impianti di **FASTWEB AIR** nelle Postazioni ritenute idonee secondo la procedura di seguito specificata.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**

ART. 1

- Premesse -

L'intestazione, le premesse e gli allegati al presente Accordo Quadro, nel seguito per brevità denominato "l'**AQ**", formano parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

ART. 2

- Oggetto -

Con il presente **AQ**, vengono definite le condizioni con cui gli **ASSOCIATI APPICE**, che aderiscono al presente **AQ**, forniranno, mediante rapporti contrattuali diretti, a **FASTWEB AIR** il servizio di ospitalità nelle Postazioni, in proprietà e/o disponibilità dei medesimi **ASSOCIATI APPICE**, per gli Impianti di **FASTWEB AIR**.

Gli **ASSOCIATI APPICE** che aderiscono al presente **AQ** saranno individuati nell'allegato "Elenco Postazioni" **Sub A**, che sottoscritto dalle Parti si allega al presente **AQ** e forniranno ad **APpICE** un elenco specifico delle proprie Postazioni che rispettano i requisiti tecnici che saranno specificati da **FASTWEB AIR** e che saranno indicate nel medesimo allegato **Sub A**, che potrà quindi essere aggiornato nel corso della vigenza dell'**AQ**.

L'ospitalità e l'installazione degli Impianti di **FASTWEB AIR**, nelle Postazioni degli **ASSOCIATI APpICE**, avverrà mediante la sottoscrizione, tra le Parti, di idonei Contratti di Ospitalità, il tutto come meglio evidenziato nell'allegato "Contratto di Ospitalità" che sottoscritto dalle Parti si allega al presente **AQ, Sub B**.

ART. 3

- Durata dell'Accordo Quadro -

La durata del presente **AQ**, è fissata in **anni 2 (due)** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le Parti convengono, altresì, che, alla scadenza del periodo suindicato il presente **AQ** si intende tacitamente rinnovato per **anni 2 (due)**, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno **6 (sei) mesi** dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso la cessata validità del presente **AQ** non inficerà la scadenza, la validità e l'efficacia di ciascun Contratto di Ospitalità, che avrà autonoma valenza giuridica.

ART. 4

- Corrispettivi -

Per ogni singolo Contratto di Ospitalità stipulato in forza del presente **AQ, FASTWEB AIR** corrisponderà agli **ASSOCIATI APpICE**, a decorrere dalla data di decorrenza di ogni singolo Contratto di Ospitalità stipulato, il corrispettivo individuato nell'allegato "Listino prezzi" **Sub C**, secondo le modalità previste in ciascun Contratto di Ospitalità.

ART.5

- Modifiche -

Qualsiasi modifica al presente **AQ** sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

ART.6

- Elezione di Domicilio -

Per tutte le comunicazioni relative al presente **AQ**, le Parti eleggono domicilio:

- **APpICE**: in Piazza della Repubblica 32 - 20124 Milano (MI)
- **FASTWEB AIR**, in Piazza Olivetti 1 - 20139 Milano (MI)

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con

modalità diverse da quelle previste nel presente **AQ** non avranno alcun valore.

- ART. 7

- Foro competente -

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o cessazione del presente **AQ** troverà applicazione la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 8

- Privacy -

Ai fini della tutela della privacy e del rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno scambiati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale. Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservate così come previsti, in particolare, dagli artt. 12 e seguenti del richiamato Regolamento europeo”.

Le Parti non saranno responsabili delle eventuali violazioni dell'altra Parte alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, la Parte non inadempiente sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento UE e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore dell'altra Parte in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

ART. 9

-RISERVATEZZA -

1. Tutte le informazioni riservate relative a ciascuna Parte che non siano state espressamente indicate come non riservate, che non siano di pubblico dominio e che sono pertanto da considerarsi riservate, in qualunque modo pervenute e/o raccolte dall'altra Parte, nonché le analisi e le valutazioni effettuate nel periodo di vigenza dell'Accordo, non saranno utilizzate per scopi diversi dall'esecuzione delle attività contemplate dal presente Accordo né diffuse o, comunque, comunicate a terzi senza

il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

2. Le Parti si impegnano e garantiscono espressamente che il proprio Personale Impegnato e tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo collaborino all'esecuzione delle prestazioni contenute nel presente incarico, si atterranno alla più stretta e scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo. In ogni caso, alla scadenza del presente Accordo, le Parti si obbligano a distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti che contengano le informazioni ed a dare conferma dell'avvenuta distruzione all'altra Parte, come anche a restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in proprio possesso che contengano informazioni riservate.

3. Gli obblighi previsti al presente articolo sopravvivranno in capo alle Parti per 3 (tre) anni successivi alla scadenza del presente Accordo.

ART. 10 **-CODICE ETICO-**

1. Le Parti prendono atto che la società Ospitata con sede in Milano, Piazza Olivetti n. 1, ha adottato un proprio codice etico (di seguito "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Società Ospitante si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da FASTWEB AIR S.R.L. e disponibili sul sito www.FASTWEB.it

3. L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima Fastweb a sospendere l'esecuzione del Contratto o nei casi più gravi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

4. L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto.



ART. 11

- DISPOSIZIONI FINALI -

Le Parti dichiarano che il presente Contratto di Ospitalità è stato negoziato in ogni suo termine e condizione, ivi incluso quanto riportato in ognuno dei suoi allegati e concordano, pertanto, nel non ritenere applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 31/03/2022

**APPICE - ASSOCIAZIONE PICCOLI
PROPRIETARI INFRASTRUTTURE
COMUNICAZIONE ELETTRONICA**


ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI
INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE ELETTRONICA

FASTWEB AIR S.r.l.



ALLEGATI:

- A: Elenco Postazioni
- B: Contratto di Ospitalità
- C: Listino Prezzi
- D: Informativa trattamento dati Fastweb Air